








Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit-linked a scadenza




Mediolanum Più New Opportunities 2021

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi

Mediolanum International Life DAC, compagnia assicurativa di diritto irlandese, controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Mediolanum, con sede legale in Irlanda a The Exchange, George's Dock, IFSC., Dublino, tel. +353 1 2310870. Soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland e iscritta all'albo delle imprese di assicurazione dalla stessa detenuto con il numero 255456. Iscritta con il n. I.00041 all'elenco delle imprese di assicurazione abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento tenuto da IVASS. La Compagnia opera in Italia attraverso la propria sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI), tel. +390290491, fax sito internet www.mildac.ie www.mediolanuminternationallife.it, e-mail info@mediolanum.it, PEC rappresentanzamill@pec.mediolanum.it.

Sommario

INDICE	3
GLOSSARIO	5
 SEZIONE I – QUALI SONO LE PRESTAZIONI?.....	9
Articolo 1. Oggetto del Contratto	9
Articolo 2. Assicurato	9
Articolo 3. Prestazioni alla scadenza del Contratto	10
Articolo 4. Prestazioni periodiche.....	10
Articolo 5. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	10
Articolo 6. Il Fondo Interno	11
Articolo 7. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno	12
 SEZIONE II – COSA NON È ASSICURATO?.....	13
Articolo 8. Rischi esclusi.....	13
 SEZIONE III – CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA ASSICURATIVA?	13
Articolo 9. Esclusioni e limitazioni	13
Il Contratto copre il rischio di decesso dell'Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e a prescindere da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato medesimo.	13
 SEZIONE IV – CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	13
Articolo 10. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni	13
Articolo 11. Modalità di pagamento delle prestazioni.....	14
 SEZIONE V – QUANDO E COME DEVO PAGARE?	14
Articolo 12. Pagamento del Premio	14
 SEZIONE VI – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA ASSICURATIVA E QUANDO FINISCE?	15
Articolo 13. Periodo di Sottoscrizione.....	15
Articolo 14. Conclusione del Contratto	15
Articolo 15. Decorrenza del Contratto	16
Articolo 16. Durata del Contratto	17
 SEZIONE VII – COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	17

Articolo 17.	Diritto di recesso.....	17
	SEZIONE VIII – È PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?.....	18
Articolo 18.	Riscatto Totale.....	18
	SEZIONE IX – QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	19
Articolo 19.	Costi e oneri collegati al Contratto	19
	SEZIONE X – ALTRE DISPOSIZIONI	20
Articolo 20.	Beneficiari	20
Articolo 21.	Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	21
Articolo 22.	Comunicazioni al Contraente	21
Articolo 23.	Pegno.....	22
Articolo 24.	Prestiti	22
Articolo 25.	Modifiche del Contratto	22
Articolo 26.	Prescrizione.....	23
Articolo 27.	Legge applicabile e foro competente.....	23

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

GLOSSARIO

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Soggetto designato in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso: L'importo che la Compagnia liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nel Fondo Interno. È determinato come differenza tra l'importo del premio lordo versato dal Contraente e i costi applicati al momento del versamento.

Commissione di gestione: Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione del Fondo Interno. È calcolato sul patrimonio netto del/la fondo interno e prelevato ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, è espressa su base annua.

Conclusione del contratto: Momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte della Compagnia, della propria Proposta di Assicurazione.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi alla Compagnia.

Contratto assicurativo unit-linked: Prodotto di investimento assicurativo caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di uno o più fondi comuni di investimento o Fondi Interni assicurativi - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Controvalore delle quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Data di conclusione del contratto: Data di sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte del Contraente.

Data di decorrenza: Data di decorrenza del Contratto, coincidente con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta) a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al *Key Information Document* (KID).

Fondo Interno: Portafoglio di attivi di proprietà dell'Impresa di assicurazione, segregato dal resto del patrimonio dell'impresa medesima, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.

Giorno di riferimento: È il giorno in cui la Compagnia ha acquisito sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale.

Giorno di Valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno corrisponde al lunedì di ogni settimana o, laddove il lunedì non sia un giorno lavorativo in Irlanda, al primo giorno lavorativo successivo.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave reative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 1286/2014. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al DIP Aggiuntivo IBIP.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Il periodo di detenzione raccomandato per ogni opzione di investimento, individuato in base alla rischiosità dell'investimento e alle caratteristiche del contratto e indicato anche nell'ambito del *Key Information Document* (KID).

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con *rating* basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Patrimonio netto del Fondo Interno: Il valore del patrimonio netto rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Periodo di Sottoscrizione: Periodo durante il quale è possibile per il Contraente procedere alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio versato: Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo.

Prodotto di investimento assicurativo (IBIP): Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quota: Unità di misura del Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio: È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Revoca della proposta: Possibilità, per il Contraente, di interrompere il perfezionamento del Contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione e che determina l'acquisizione, da parte del Contraente, del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto.

Valore della quota: Il valore unitario della quota del Fondo Interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Volatilità: La volatilità rappresenta la variabilità dei prezzi di un'attività finanziaria in un determinato periodo di tempo. Quanto più alta è la volatilità di un fondo, tanto maggiore è stata l'oscillazione del valore della quota nel periodo di riferimento. È un indicatore di rischiosità: maggiore è la volatilità, maggiori saranno le opportunità di ottenere rendimenti elevati, ma maggiori saranno anche le potenziali perdite.



SEZIONE I – QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Articolo 1. Oggetto del Contratto

Mediolanum Più New Opportunities 2021 (in breve, il "**Contratto**") è un prodotto di investimento assicurativo rappresentato da un contratto di assicurazione con scadenza predefinita sulla vita di tipo *unit-linked* emesso da Mediolanum International Life DAC, un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese (di seguito anche la "**Compagnia**").

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno Mediolanum Più New Opportunities 2021 Fund, costituito in conformità alle disposizioni dell'ordinamento irlandese (di seguito, il "**Fondo Interno**").

Alla scadenza del periodo di assicurazione, nel caso in cui l'Assicurato sia ancora in Vita, Mediolanum International Life DAC (di seguito anche la "**Compagnia**") si impegna a corrispondere ai beneficiari caso Vita un capitale corrispondente al controvalore a tale data delle quote del Fondo Interno assicurativo a cui il Contratto è collegato, secondo le modalità e i termini stabiliti all'Articolo 3 seguente.

Il Contratto prevede altresì la distribuzione di importi periodici annuali in una misura pari all' 1,5% del capitale investito e al lordo degli oneri fiscali applicabili, secondo le modalità e i termini stabiliti all'Articolo 4 seguente.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari caso Morte designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto dal successivo Articolo 5 del presente Contratto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di riscatto, secondo i termini descritti nel successivo Articolo 18.

Il Contratto non prevede in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del capitale investito che, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione degli importi periodici, a scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore a quello iniziale.

Articolo 2. Assicurato

Il soggetto assicurato dal Contratto è indicato dal Contraente nell'ambito del Modulo di Proposta.

Non può essere designata come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del Contratto abbia un'età inferiore a 18 anni ovvero pari o superiore a 80 anni.

Articolo 3. Prestazioni alla scadenza del Contratto

Alla scadenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso vita un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla relativa Data di Scadenza (02 giugno 2026).

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dal successivo Articolo 7 del Contratto.

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dal Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore a questi ultimi. L'obiettivo che il Fondo Interno si prefigge di raggiungere, infatti, non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimento e/o di conservazione del capitale investito che, dunque, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione degli Importi Periodici di cui al successivo Articolo 4 del Contratto, alla scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore a quello iniziale.

Articolo 4. Prestazioni periodiche

Il Contratto prevede la distribuzione al Contraente, nel corso della durata contrattuale, di importi periodici di valore pari all' 1,5% annuo del capitale investito, al lordo della tassazione applicabile.

Gli importi periodici matureranno il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2022.

La distribuzione degli importi periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo potrebbe comportare una riduzione del Valore dell'investimento e conseguentemente, alla scadenza, una riduzione notevole del capitale investito. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurre la percentuale, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, la cui performance potrebbe incidere negativamente sulla possibilità del Fondo Interno di raggiungere a scadenza un valore delle quote pari al loro valore iniziale. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non è comunque garanzia di raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato a scadenza.

È fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del Contratto.

Articolo 5. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari caso Morte designati o agli aventi diritto un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età inferiore ai 75 anni, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data

di denuncia del decesso e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

Diversamente, se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età pari o superiore ai 75 anni, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

L'importo dovuto dalla Compagnia è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione (come individuato dall'Articolo 7) successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International life DAC – succursale di Milano – della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dal successivo Articolo 7 del Contratto.

Articolo 6. Il Fondo Interno

Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il Contratto e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicate nel Regolamento del Fondo Interno allegato al Contratto nonché nell'ambito del Key Information Document ("KID") e del Documento Informativo Precontrattuale IBIP ("DIP Aggiuntivo IBIP) relativi al Contratto consegnati al Contraente prima della sottoscrizione.

In generale, la gestione del Fondo Interno si propone di conseguire a scadenza un rendimento che consenta di rimborsare le quote del Fondo Interno ad un valore non inferiore al valore delle stesse al momento dell'investimento del premio e di consentire la distribuzione annuale di importi periodici in una percentuale non inferiore all' 1,5% del Capitale Investito e al lordo della tassazione applicabile.

Il Fondo Interno investe il proprio portafoglio in strumenti finanziari. Il Contraente è edotto del fatto che l'investimento in strumenti finanziari realizzato tramite il Fondo Interno comporta rischi finanziari, che i rendimenti possono essere volatili e pertanto il loro valore può apprezzarsi o decrescere, nonché del fatto che non c'è garanzia che l'investimento effettuato raggiunga gli obiettivi prefissi. Il valore degli strumenti finanziari nei quali investe il Fondo Interno può accrescersi o decrescere così come il valore dei proventi da essi ritraibili, e ciò potrebbe determinare il mancato pagamento degli importi periodici e una perdita di valore del capitale investito.

Si evidenzia inoltre che molti degli strumenti nei quali il Fondo intende investire possono essere "richiamabili" dagli emittenti a loro discrezione e pertanto possono essere rimborsati prima della data di scadenza degli strumenti stessi e del Contratto. In funzione delle condizioni di mercato sussistenti al momento del rimborso, potrebbe non essere possibile reinvestire i proventi di tali rimborsi in strumenti finanziari che garantiscano rendimenti analoghi a quelli degli strumenti rimborsati anticipatamente dagli emittenti. Ciò potrebbe incidere negativamente sul valore degli Importi Periodici, sul valore di riscatto nonché sul valore delle quote del Fondo Interno a scadenza o in caso di decesso.

Articolo 7. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno

I premi versati dal Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui al successivo Articolo 19, vengono utilizzati per acquistare quote del Fondo Interno collegato al Contratto.

La Compagnia provvede ad assegnare a ogni Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l'importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso, per il valore della quota.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato con le modalità e la frequenza di seguito indicate.

Nel periodo compreso tra il 15 aprile 2021 e il 31 maggio 2021 ("**Periodo di Valorizzazione Iniziale**") il valore unitario delle quote è fissato convenzionalmente in Euro 5,00 ("**Valore Iniziale della Quota**"). Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al successivo Articolo 13, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito *internet* nell'ambito della pagina Comunicazioni.

Successivamente al Periodo di Valorizzazione Iniziale, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il relativo patrimonio, entrambi relativi al "**Giorno di Valorizzazione**", come di seguito definito.

Il Giorno di Valorizzazione è quello in cui Mediolanum International Life DAC calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente, il valore unitario della quota del Fondo Interno stesso e corrisponde al lunedì, se non è una festività in Irlanda. Qualora fosse una festività, sarà il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore della quota alla prima valorizzazione successiva al Periodo di Valorizzazione Iniziale rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione.

Al verificarsi di eventi che – nel ragionevole apprezzamento della Compagnia – impediscano, sospendano, alterino o rendano comunque impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo (in uno o più Giorni di Valorizzazione di riferimento), la Società potrà sospendere il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del Contratto, sino a quando non si renda possibile procedere nuovamente alla corretta valorizzazione delle quote del Fondo Interno.

L'esigenza di sospendere l'erogazione delle prestazioni ai sensi di quanto precede potrà ricorrere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- sopravvenuta illiquidità di tutti o parte degli attivi in cui investe il Fondo Interno (ivi incluse circostanze che ne impediscano la vendita a prezzi di mercato);
- indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti;
- ritardi nella comunicazione e/o pubblicazione del valore di uno o più degli attivi sottostanti.

Al verificarsi degli eventi delle tipologie sopra descritte, il termine previsto dal Contratto per l'erogazione delle prestazioni resterà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui la Compagnia ritenga ragionevolmente possibile procedere nuovamente al calcolo del valore delle quote del Fondo Interno.

Qualora l'impossibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni perduri per oltre 90 giorni, la Compagnia potrà – a propria discrezione – procedere a liquidare parzialmente gli importi dovuti, con modalità tali da non pregiudicare i diritti di taluni contraenti/beneficiari a danno di altri.



SEZIONE II – COSA NON È ASSICURATO?

Articolo 8. Rischi esclusi

Il prodotto copre il rischio di vita o morte dell'assicurato. Sono dunque escluse tutte le coperture relative al ramo danni.



SEZIONE III – CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA ASSICURATIVA?

Articolo 9. Esclusioni e limitazioni

Il Contratto copre il rischio di decesso dell'Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e a prescindere da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato medesimo.



SEZIONE IV – CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Articolo 10. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da presentare è indicata, per ciascuna tipologia di evento, nella tabella seguente.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO	
Scadenza del Contratto	Comunicazione scritta inviata al Contraente e al Beneficiario caso Vita designato in nominativa, se richiesto dal contraente, con indicazione delle informazioni necessarie per la liquidazione (i.e. conferma dell'IBAN del conto su cui effettuare il pagamento, nel caso in cui il conto non sia aperto presso Banca Mediolanum S.p.A.)
Decesso dell'Assicurato	Certificato di morte dell'Assicurato

	Documenti necessari per l'identificazione degli aventi diritto alla prestazione
Riscatto Totale	Richiesta sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di pagamento e indicazione del conto corrente bancario sul quale la somma deve essere accreditata
	Consenso scritto del Beneficiario al riscatto, in caso di designazione irrevocabile

Articolo 11. Modalità di pagamento delle prestazioni

Alla Data di Scadenza o verificatosi il decesso dell'Assicurato, qualora anteriore alla Data di Scadenza, o in caso di richiesta di Riscatto Totale, Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life DAC riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore.

Gli Importi Periodici saranno corrisposti da Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano entro 30 giorni dalle Date di Distribuzione.

In particolare, per Mediolanum Più New Opportunities 2021 i pagamenti degli Importi Periodici saranno effettuati il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2022.

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del presente Contratto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.



SEZIONE V – QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Articolo 12. Pagamento del Premio

Alla sottoscrizione del Contratto il Contraente versa un premio unico il cui importo dovrà essere pari o superiore a Euro 10.000 ("**Importo Minimo Sottoscrivibile**").

Il pagamento del premio unico può essere effettuato tramite: assegno bancario o bonifico dal conto corrente di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati salvo buon fine.

Il pagamento del Premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il 27 maggio 2021. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione

di cui al successivo **Articolo 13**, il pagamento del Premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia il Contraente saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Dopo la sottoscrizione non è ammesso il versamento di premi aggiuntivi.



SEZIONE VI – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA ASSICURATIVA E QUANDO FINISCE?

Articolo 13. Periodo di Sottoscrizione

Mediolanum Più New Opportunities 2021 può essere sottoscritto esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 aprile 2021 e il 24 maggio 2021 ("Periodo di Sottoscrizione"). Il Periodo di Sottoscrizione potrà essere esteso dalla Compagnia per un periodo massimo di un ulteriore mese; in tal caso, la Compagnia provvederà a darne tempestiva informativa ai Contraenti attraverso il proprio sito internet, nell'ambito della pagina Comunicazioni.

Le richieste di sottoscrizione del Contratto devono necessariamente pervenire alla Compagnia, al più tardi, entro il 27 maggio 2021 ("**Termine di Ricezione**"), ovvero, nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione.

La sottoscrizione del Contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell'investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano del Modulo di Proposta, debitamente compilato e firmato. In tal caso, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

Articolo 14. Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum International Life DAC dà per conosciuta la propria accettazione della proposta da parte del Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte di quest'ultimo.

In considerazione di quanto precede, il Contratto non prevede la possibilità per il Contraente di revocare la propria proposta. In ogni caso, l'efficacia del Contratto sarà sospesa per un periodo di sette giorni dal momento in cui il Modulo di Proposta è firmato. Durante tale periodo, il Contraente potrà recedere dal Contratto in conformità con quanto descritto nel successivo Articolo 17.

Mediolanum International Life DAC attesta l'avvenuto perfezionamento del Contratto inviando al Contraente la Lettera di conferma dell'investimento del premio, che verrà trasmessa al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del

Cliente, contenente l'indicazione del premio lordo pagato e di quello netto investito, la Data di decorrenza del Contratto, il numero delle quote attribuite al Contratto, il valore unitario delle stesse, la data di valorizzazione delle quote e la data di ricezione della Proposta.

L'operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal Contraente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento del premio nel Fondo Interno ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 15. Decorrenza del Contratto

L'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta (Data di conclusione del Contratto).

La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.

Il pagamento del Premio viene considerato ricevuto una volta trascorsi:

- per gli assegni bancari, 2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano);
- per gli assegni bancari tratti su Banca Mediolanum, 1 giorno lavorativo dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano).

In caso di bonifico, la disponibilità del Premio viene considerata acquisita con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla Banca Ordinataria o al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il

Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, sia pervenuta alla sede della Compagnia. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta.

Il pagamento del Premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il 27 maggio 2021. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 13, il pagamento del Premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia il Contraente saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Articolo 16. Durata del Contratto

La durata del Contratto e della copertura assicurativa dallo stesso prevista è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto, e la relativa Data di Scadenza, fissata al 02 giugno 2026 ("Data di Scadenza").



SEZIONE VII – COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Articolo 17. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life DAC -succursale di Milano - mediante lettera raccomandata.

L'offerta di Mediolanum Più New Opportunities 2021 è realizzata tramite Banca Mediolanum (il "**Distributore**") che distribuisce il Contratto per il tramite di Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ("**Consulenti Finanziari**").

Qualora il Contraente **comunichi per iscritto il proprio recesso** al Consulente finanziario del Distributore o alla Compagnia **entro il termine di 7 giorni dalla Data di conclusione del Contratto**, periodo durante il quale l'efficacia del contratto è sospesa, **la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo.**

Qualora il Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, **un valore corrispondente alle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione (come individuato nell'Articolo 7) successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso presso la sede di Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – al netto delle spese previste per l'emissione del contratto di cui all'Articolo 19.**



SEZIONE VIII – È PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?

Articolo 18. Riscatto Totale

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il Contratto per l'intero, richiedendo il riscatto totale.

Non è consentito il riscatto parziale del Contratto.

Ai fini del riscatto totale, il Contraente è tenuto a inviare apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life DAC– Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20079 Basiglio, Milano 3 – Milano.

Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 12 del presente Contratto.

Sul valore di riscatto così determinato, la Compagnia applica un costo determinato da:

- i) una percentuale variabile ("**Componente Variabile**"), in funzione dell'importo del premio lordo versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella successiva tabella,
- ii) una percentuale fissa ("**Componente Antidiluzione**"), di valore fisso pari al 2%. L'importo derivante dall'applicazione di tale Componente di Antidiluzione è reinvestito nel Fondo Interno al fine di proteggere i Contraenti, che mantengono il proprio investimento fino alla scadenza del Contratto, dalla cosiddetta diluizione del patrimonio del Fondo Interno causata dai costi di transazione dallo stesso sostenuti per dare seguito alle operazioni di riscatto anticipato.

Premio lordo alla sottoscrizione	Componente Variabile	Componente Antidiluzione	Costo Totale per riscatto
Da €10.000 a €99.999	1.0%	2.0%	3.0%
Da €100.000 a €499.999	0.5%	2.0%	2.5%
Oltre €500.000	0.0%	2.0%	2.0%

Poiché il valore delle quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto prima della scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al premio versato.

L'efficacia dell'operazione di riscatto, inoltre, è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi

compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto anche contattando telefonicamente il Numero Verde 800.107.107.



SEZIONE IX – QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Articolo 19. Costi e oneri collegati al Contratto

In relazione al presente Contratto è prevista l'applicazione dei costi indicati qui di seguito, in parte direttamente gravanti sul Contraente e, in parte, gravanti sul patrimonio del Fondo Interno (e, dunque, indirettamente sul Contraente).

Costi direttamente a carico del Contraente

Spese di emissione del Contratto

È previsto un costo fisso per spese di emissione contratto pari a Euro 30 applicato sul premio unico.

Costi per il riscatto totale del Contratto

Laddove il cliente richieda il riscatto totale anticipato del Contratto, è prevista l'applicazione dei costi indicati nel precedente Articolo 18 del presente Contratto.

Costi a carico del Fondo Interno

Commissione di gestione applicata sul Fondo Interno.

È prevista l'applicazione di una commissione di gestione annua per l'attività di gestione del patrimonio del Fondo Interno.

L'importo della commissione di gestione annua è dell'1,10%; la commissione è calcolata settimanalmente ogni venerdì (qualora venerdì dovesse essere una festività in Irlanda, il calcolo verrà effettuato il successivo giorno lavorativo), in base al valore iniziale delle quote del Fondo Interno, accumulata settimanalmente sul valore del Fondo Interno e dedotta dalla liquidità dello stesso una volta l'anno, salvo che la Compagnia non decida diversamente secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del Regolamento del Fondo, dandone pronta comunicazione per iscritto al Contraente. La commissione di gestione non è applicata per la durata del Periodo di Valorizzazione Iniziale.

Eventuali variazioni da parte della Compagnia potranno accadere solo in circostanze impreviste che potrebbero incidere significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e, al solo scopo di proteggere la solvibilità della Compagnia e tutelare gli interessi dei Contraenti, la Compagnia potrebbe rinunciare a o ridurre l'importo della commissione di gestione nel frattempo maturata e a essa dovuta;

Altri costi previsti dal Regolamento del Fondo Interno

In aggiunta alla commissione di gestione, sono altresì addebitati al Fondo Interno i seguenti costi:

- costi di revisione del Fondo Interno;
- costi di transazione per l'acquisto e la vendita degli attivi sottostanti il Fondo Interno;
- costi diretti e commissioni bancarie per le operazioni relative alla liquidità del Fondo Interno;
- costi relativi all'operatività del Fondo Interno e alla sua valorizzazione.

Sono invece a carico della Compagnia (e, dunque, non sono addebitati al Fondo Interno né, indirettamente, al Contraente) i costi di amministrazione e di funzione del Fondo Interno, i costi di commercializzazione del Fondo Interno e tutti gli altri costi diversi da quelli espressamente previsti a carico del Fondo Interno medesimo.



SEZIONE X – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20. Beneficiari

I Beneficiari sia per il caso Vita che per il caso Morte possono essere designati dal Contraente, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano - oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento.

Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione dal Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.

I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del Contraente, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che, in caso di designazione di più Beneficiari, la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato, diversamente nel caso Vita verrà considerato il contraente stesso.

Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Articolo 21. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum International Life DAC impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 C.C. – il Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate.

Il Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.

Articolo 22. Comunicazioni al Contraente

La Compagnia fornirà al Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, in base a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile:

- la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi perdita dell'investimento superiore al 30% rispetto all'ammontare complessivo del premio investito, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui tale perdita si è verificata.; comunicazione analoga, con le stesse modalità, sarà inviata dalla Compagnia al Contraente al verificarsi di successive perdite di valore uguali o superiori al 10%;
- entro il 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invierà al Contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa ("Documento Unico di Rendicontazione") che includerà almeno:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente; b) il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento; c) il numero delle quote complessivamente

assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento; d) l'importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante; e) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.

Articolo 23. Pegno

Il credito derivante dal presente Contratto può essere costituito in pegno a favore di terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno.

Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in Contratto o su specifica appendice. Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

Articolo 24. Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sul Contratto.

Articolo 25. Modifiche del Contratto

La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Contratto, qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla Compagnia da un'autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la Compagnia o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un'incidenza sul Contratto.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.

Eventuali modifiche al contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della Compagnia (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il Contraente) potranno essere apportate dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1333 cod. civ.

In ogni caso, il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina rilevante.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Articolo 26. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Articolo 27. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Il Contraente è tuttavia consapevole del fatto che Mediolanum International Life DAC è una Compagnia assicurativa Irlandese e che, pertanto, le basi tecniche del Contratto e gli investimenti ammissibili sono, in ogni caso, assoggettati alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Irlanda, tempo per tempo emanate dalla Central Bank of Ireland (Banca Centrale d'Irlanda)

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “MEDIOLANUM PIÙ NEW OPPORTUNITIES 2021 FUND”

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

Mediolanum International Life dac., Compagnia di Assicurazioni di diritto irlandese (di seguito la “Compagnia”) controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, soggetta al controllo della Central Bank of Ireland, ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno denominato "Mediolanum Più New Opportunities 2021 Fund", di seguito "Fondo Interno" o "Fondo", non suddiviso in comparti.

Il Fondo è sottoscrivibile dal 15 aprile 2021 al 24 maggio 2021. Il numero delle quote e le frazioni millesimali di esse da attribuire agli importi investiti è determinato dividendo l'importo netto conferito per il Valore Iniziale della Quota del Fondo Interno, fissato in 5,00 euro nel periodo di sottoscrizione, come descritto al successivo art.7. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui all' articolo Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito internet nell'ambito della pagina Comunicazioni. La data di scadenza del Fondo Interno è prevista per il 02 giugno 2026.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

Il Fondo Interno mira al conseguimento, a scadenza, di un valore delle quote attribuite al Contratto sottoscritto dal Contraente almeno pari, a tale data, al capitale investito e, nel corso della durata contrattuale, alla distribuzione di Importi Periodici pari all' 1,5% annuo del Capitale Investito e al lordo della tassazione applicabile.

L'obiettivo sopra descritto non costituisce in alcun modo un impegno da parte della Compagnia a liquidare a scadenza ai Beneficiari un importo almeno pari al capitale investito né una garanzia di restituzione del capitale investito o una garanzia di rendimento, dal momento che, anche per effetto dei rischi connessi all'investimento effettuato dal Fondo Interno in titoli/strumenti nonché della distribuzione degli Importi Periodici, il capitale liquidato a scadenza potrebbe essere inferiore a quello investito.

Dal momento che il Fondo Interno investe in titoli/strumenti finanziari che sono emessi da terze parti, potrebbe esserci il rischio che il capitale investito non sia restituito a scadenza.

Gli Importi Periodici matureranno il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2022 e fino alla scadenza; se tali date coincidessero con una festività, la distribuzione avverrà il primo giorno lavorativo successivo.

Mediolanum International Life dac eseguirà il pagamento degli Importi Periodici entro 30 giorni, salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

La distribuzione degli Importi Periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo, unitamente ai rischi finanziari associati all'investimento nei titoli/strumenti sottostanti il Fondo Interno (il cui valore potrebbe variare nel corso della durata del Contratto) nonché al rischio di credito degli emittenti che potrebbero essere nella condizione di non poter ripagarne il valore a scadenza, potrebbe comportare una riduzione del

Valore dell'investimento e conseguentemente, alla scadenza, una riduzione notevole del capitale investito.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurre la percentuale degli stessi, come sopra definita, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, la cui performance potrebbe rendere impossibile il raggiungimento di un valore a scadenza almeno pari al capitale investito. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non è garanzia di raggiungimento dell'obiettivo di un valore a scadenza almeno pari al capitale investito.

Il Fondo è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo a distribuzione. Il Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Compagnia e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito.

ART. 3) GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo Interno è in linea con le politiche di investimento della Compagnia, che vi provvede nell'interesse dei contraenti dei contratti assicurativi collegati al Fondo medesimo.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo Interno, ha designato Mediolanum International Funds Limited quale gestore del Fondo Interno. Mediolanum International Funds, a sua volta, ha designato BlueBay Asset Management LLP, quale proprio gestore delegato (il "**Gestore Delegato**"). Mediolanum International Funds Limited non esercita un controllo diretto sulle operazioni effettuate dal Gestore Delegato, sebbene BlueBay Asset Management LLP agisca in conformità alle linee guida impartite da Mediolanum International Funds Limited. Le deleghe sopra brevemente descritte non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia e/o di Mediolanum International Funds Limited.

La selezione degli investimenti viene effettuata in modo dinamico, adottando criteri di diversificazione dei valori mobiliari sottostanti, scelti tra titoli/strumenti obbligazionari a tasso fisso o variabile emessi da emittenti a livello globale, inclusi emittenti di Mercati Emergenti, espressi in qualsiasi valuta.

L'emissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo Interno del loro controvalore in euro.

ART. 4) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO "MEDIOLANUM PIÙ NEW OPPORTUNITIES 2021 FUND"

La politica di investimento del Fondo Interno si propone di raggiungere a scadenza (02 giugno 2026) un valore delle quote del Fondo Interno non inferiore al loro valore iniziale, e, nel corso della durata contrattuale, la distribuzione di Importi Periodici pari all' 1,5% annuo del Capitale Investito e al lordo della tassazione applicabile.

Si evidenzia che gli obiettivi che il Fondo Interno cerca di conseguire a scadenza non costituiscono in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti e/o di conservazione del capitale investito. Per effetto, tra gli altri, dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, compreso il rischio che gli emittenti di tali titoli/strumenti non restituiscano a scadenza il relativo importo, nonché per effetto della distribuzione degli Importi Periodici di cui all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, il capitale investito potrebbe a scadenza risultare inferiore a quello iniziale.

Nel perseguimento delle proprie finalità, il Fondo orienta i propri investimenti principalmente verso obbligazioni, inclusi strumenti come CoCo bonds, a tasso fisso e variabile denominati in euro e in altre valute, emessi da emittenti di tipo societario, governativo (inclusi quegli strumenti obbligazionari emessi da qualsiasi altro organismo, entità o agenzia di natura governativa) o sovranazionale, la maggior parte dei quali potrebbe non avere un rating o avere un rating inferiore all'investment grade secondo un'agenzia internazionale di rating riconosciuta universalmente. Il fondo investe principalmente in un paniere diversificato di titoli obbligazionari a reddito fisso non investment grade, ad alto rendimento, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti. Una componente contenuta del portafoglio sarà investita in strumenti cartolarizzati, strumenti non negoziati sui mercati finanziari e prestiti (mediante investimento diretto oppure tramite fondi target).

Nel corso della durata del Fondo Interno, una componente significativa dei titoli/strumenti nei quali il Fondo investe potrebbe essere "richiamata" dagli emittenti e pertanto divenire rimborsabile prima della scadenza, a discrezione dell'emittente. Gli importi rimborsati al Fondo Interno a seguito del richiamo dei titoli da parte degli emittenti saranno esposti a un rischio di reinvestimento, legato al fatto che potrebbe non essere possibile reinvestire i proventi di tali rimborsi in titoli che garantiscano rendimenti analoghi a quelli dei titoli rimborsati anticipatamente dagli emittenti. Ciò potrebbe incidere negativamente sul valore degli Importi Periodici, sul valore di riscatto nonché sul valore delle quote del Fondo Interno a scadenza o in caso di decesso.

Nel corso della durata del Fondo Interno, una componente residuale del portafoglio potrà essere stabilmente investita in strumenti monetari, titoli obbligazionari a breve termine, in liquidità o in quote di OICR, inclusi gli OICR delle Società appartenenti allo stesso Gruppo della Compagnia (OICR collegati). Resta inteso che tale componente residuale, potrà anche aumentare, a tutela degli interessi dei Contraenti, nonché per ragioni connesse all'operatività del Fondo derivanti dalla scadenza degli strumenti finanziari in portafoglio.

Il rischio di cambio di titoli/strumenti non denominati in Euro verrà coperto mediante l'utilizzo di derivati. Tuttavia, poiché la scadenza dei derivati utilizzati per coprire il rischio di cambio potrebbe non corrispondere esattamente con quella della polizza, potrebbe persistere un rischio di cambio.

Mediolanum International Life dac può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Compagnia stessa è sottoposta ai fini di vigilanza.

Anche se il Gestore Delegato gestirà attivamente il fondo al fine di ridurre i rischi sottesi agli investimenti perseguendone la relativa diversificazione per emittenti, settori e area geografica, il Fondo è comunque esposto al rischio di credito, al rischio di tasso di interesse, al rischio di valuta e ad altri rischi. Le variazioni dei tassi di interesse, del rischio di credito e/o eventuali inadempimenti e *default* degli emittenti potranno avere un impatto significativo sulla performance dei titoli obbligazionari in cui il Fondo Interno investe. I titoli con rating non "investment grade" possono essere più sensibili a questi rischi rispetto ad obbligazioni che presentano un rating più elevato; i Mercati Emergenti, inoltre, sono generalmente più sensibili alle variazioni delle condizioni economiche e politiche rispetto ai mercati sviluppati. Il downgrade potenziale o effettivo del rating del credito può aumentare il livello di rischio.

In generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta maggiori rischi.

La Compagnia individua per il Fondo Interno un indicatore sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto), riportato nel relativo Documento contenente le informazioni

chiave (KID) che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia. La Compagnia riesamina con frequenza almeno annuale le informazioni contenute nel KID (incluso l'indicatore sintetico di rischio) e, ove necessario, provvede al relativo aggiornamento. Per ogni ulteriore informazione relativa all'indicatore sintetico di rischio, si rinvia al KID.

Gli importi incassati dal Fondo Interno a qualsiasi titolo (dividendo, interessi, altri ricavi etc. – di seguito per brevità definiti “ricavi”) saranno reinvestiti fino alla successiva data di distribuzione degli Importi Periodici.

ART. 5) REGIME DELLE SPESE

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Compagnia, pari all'1,10% annuo, accumulata settimanalmente sul valore iniziale netto del Fondo Interno e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo una volta all'anno, salvo il caso in cui la Compagnia la modifichi, nei casi e con le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento, di cui darà pronta comunicazione al Contraente. Tale modifica potrà avvenire solo a seguito di particolari circostanze sopravvenute che incidano significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e, al solo fine di garantire la solvibilità della Compagnia, quest'ultima nell'interesse dei sottoscrittori potrà rinunciare o ridurre l'importo della commissione di gestione maturata e ad essa dovuta; la commissione di gestione non è applicata per la durata del Periodo di Valorizzazione Iniziale.
- le spese di verifica e revisione del Fondo Interno;
- le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- le spese che sono attribuite al funzionamento diretto del Fondo Interno e alla sua valorizzazione;
- le spese di transazione relative agli acquisti e alle vendite degli attivi sottostanti al Fondo Interno effettuate nell'ambito della gestione dello stesso.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Interno.

ART. 6) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO INTERNO

La Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al valore delle attività, al netto delle passività, al Giorno di Valorizzazione;
- le attività e le passività del Fondo Interno verranno stimate facendo riferimento al loro valore di mercato. Il valore di mercato delle attività del Fondo Interno varia in funzione del fatto che le stesse vengano acquistate o vendute. Il valore di mercato delle attività utilizzato nella determinazione del prezzo della quota del Fondo Interno dipenderà dal fatto che il Fondo Interno stesso, attualmente o

nell'immediato futuro, compri o venda delle attività. Infatti se il Fondo Interno sta comprando delle attività, il valore di mercato utilizzato sarà quello connesso con le attività in acquisto; se invece il Fondo Interno sta vendendo delle attività, il valore di mercato utilizzato sarà quello connesso con le attività in vendita. Qualora nel Giorno di Valorizzazione siano state poste in essere operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari, i prezzi negoziati sul mercato saranno utilizzati ai fini della valorizzazione delle posizioni nette presenti nel Fondo.

Il Fondo Interno verrà valorizzato utilizzando il prezzo di "chiusura" del mercato e/o l' "ultimo" prezzo del mercato. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati e le quote di OICR sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile del Giorno di Riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari che non sono quotati o che sono quotati, ma per i quali i prezzi non siano disponibili, o per i quali il prezzo di chiusura per la Compagnia non rappresenti un valore equo, verranno valutati al loro probabile valore di realizzo stimato secondo la buona fede e tale valore verrà approvato dal responsabile della funzione attuariale;
- il numerario è computato al nominale.

La Compagnia può temporaneamente sospendere la valutazione del Fondo Interno e l'emissione e i rimborsi delle quote nei confronti del Contraente, quando:

- un mercato che costituisca la base per la valutazione della maggior parte delle attività del Fondo Interno sia chiuso (tranne per festività riconosciuta) o allorché le contrattazioni ufficiali in tale mercato siano limitate o sospese;
- un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro genere, fuori dal controllo, dalla responsabilità o dall'influenza della Compagnia, renda impossibile o impraticabile disporre, a condizioni normali, delle attività del Fondo Interno di riferimento ovvero quando tale disposizione sarebbe nociva per gli interessi degli investitori;
- l'interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa renda impossibile o impraticabile la determinazione del valore di una proporzione rilevante delle attività del Fondo Interno;
- si verifichi un periodo durante il quale i proventi di qualsiasi vendita o rimborso di quote non possano essere trasferiti sul conto o dal conto del Fondo Interno;
- qualsiasi altra ragione renda in pratica impossibile determinare il valore di una parte sostanziale delle attività del Fondo Interno;

- in caso di condizioni avverse di mercato.

ART. 7) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote del Fondo viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì (Giorno di Valorizzazione) o, nel caso in cui lunedì sia giorno festivo in Irlanda, il giorno lavorativo successivo, salvo il verificarsi di eventi che – nel ragionevole apprezzamento della Società – impediscano, sospendano, alterino o rendano comunque impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo così come previsto dall'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Il Valore Iniziale della Quota dalla data di costituzione del Fondo Interno (15 aprile 2021) e fino al 31 maggio 2021 incluso (Periodo di Valorizzazione Iniziale) è fissato in 5,00 euro. A partire dal giorno 8 giugno 2021, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 13 delle condizioni di assicurazione, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito internet nell'ambito della pagina Comunicazioni.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della Compagnia www.mediolanuminternationalife.it.

ART. 8) SCRITTURE CONTABILI

La Compagnia:

- a) tiene la contabilità del Fondo Interno, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- b) redige un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

ART. 9) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

